

N. R.G. 12629/2019



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12629/2019

promossa da:

AZIENDA AGRICOLA T [REDACTED] E FIGLI

SOCIETA' AGRICOLA (C.F. [REDACTED]), in persona del



suo rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente

domiciliata in [redacted] via Garibaldi 3, presso lo studio dell'avv. [redacted] [redacted] che la rappresenta e difende come procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore dep. il 5.12.2019.

**OPPONENTE**

contro

**AZIENDA AGRICOLA TU [redacted] [redacted]** (C.F. P. iva [redacted]/c.f.: [redacted]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Imola, piazza Gramsci, n. 29, presso lo studio degli avv.ti Casale Michela e Minoccarì Marco, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione.

**OPPOSTA**

**OGGETTO**

Opposizione al decreto ingiuntivo **R.G. n. 3412/2019** del **20/06/2019**.

**CONCLUSIONI**

Parte opponente, non comparsa all'udienza di precisazione





parte eccepiva la conclusione di un contratto di permuta di bene presente con bene futuro in forma orale, con il quale la stessa si era impegnata a corrispondere, in cambio del trasferimento dell'uva, future forniture di vino a prezzi di mercato entro il 31.12.19; l'Azienda T██████████ domandava quindi l'accertamento delle suddette modalità di adempimento e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

In data 13.11.2019 si costituiva l'opposta, chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto, con conferma del provvedimento opposto, oltre agli interessi moratori.

All'udienza del 6.12.2019, rilevata la non liquidità e la non pronta soluzione dell'opposizione, nonché la controversa natura del contratto stipulato dalle parti, anche alla luce delle imprecise e non chiare allegazioni di queste ultime, non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto; dietro invito del giudice, le parti fornivano chiarimenti sul quadro complessivo della vicenda e venivano infine concessi i termini *ex art. 183 c.p.c.*



Con ordinanza resa fuori udienza ex art. 183, comma 7, c.p.c.

del 27.4.2020, rigettate le istanze istruttorie di parte opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 2.7.2020, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali e venti giorni per le repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata e va dunque respinta.

#### **Il materiale probatorio**

Si osserva, in via preliminare, che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente ai fini della decisione su tutte le domande svolte dalle parti, in considerazione della documentazione prodotta e delle circostanze, in parte pacifiche, allegate.

In ogni caso, per quanto le parti non siano riuscite a provare, nell'ambito del loro onere della prova, la causa sarà decisa secondo la regola dello stesso onere della prova.

#### **Sulla natura giuridica del rapporto negoziale**

#### **intercorso tra le parti e sull'onere della prova**



L'oggetto del presente procedimento, ovvero l'accordo verbale di trasferimento di proprietà di cose individuate solo nel genere (uva) concluso tra l'Azienda Tu■■■■■ e l'Azienda T■■■■■, impone una qualificazione delle pretese delle parti (da ricondurre sotto l'alveo degli artt. 1470 ss. ovvero 1552 ss. c.c.) e del relativo regime probatorio, al fine di determinare la legittimità o meno della pretesa creditoria di pagamento della somma di denaro pari a euro 75.154,70, posta a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 3412/2019.

L'onus probandi.

Si osserva anzitutto che, in materia di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) di controparte; mentre il convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, così come previsto dall'art. 2697 c.c. (cfr. sul punto la storica sent. Cass. SS. UU. n.13533/2011).



Suddetto riparto dell'*onus probandi* vale altresì nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., nonostante l'apparente inversione della posizione processuale delle parti. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo rispetto alla fase monitoria, ma costituisce la (eventuale) seconda fase del giudizio già pendente e instaurato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo. Attraverso l'opposizione, il debitore ingiunto instaura, infatti, un giudizio c.d. a "contraddittorio differito", con tutte le garanzie dell'ordinario giudizio di cognizione e le relative norme di distribuzione dell'onere probatorio.

Alla luce di ciò, nel caso in esame, il criterio di ripartizione (essenzialmente processuale) può essere così brevemente sintetizzato: l'Azienda Tu■■■■■ in qualità di creditrice-opposta, ha l'onere di provare esclusivamente il titolo negoziale (e l'esigibilità della prestazione) e di allegare l'inesattezza dell'adempimento della controparte, mentre spetta all'Azienda T■■■■■ la prova dei fatti ex art. 2697 c.c. (in



applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova).

*La natura giuridica dell'accordo.*

Orbene, dagli atti prodotti in giudizio e dalle circostanze, in parte pacifiche, riportate negli atti difensivi, è emerso che l'accordo verbale di cui trattasi è stato concluso nel settembre 2017 e ha ad oggetto *il passaggio di proprietà (e la successiva consegna) di una fornitura di uva bianca in favore dell'Azienda Testori, del valore complessivo pari a euro 101.756,80.*

Nelle date del 4.9.2017 e 26.9.2017, il creditore ha consegnato la merce, così come confermato anche dalla controparte e dai documenti prodotti.

L'oggetto della presente controversia non riguarda dunque né l'esistenza del negozio, né la prestazione del creditore, bensì esclusivamente le modalità di adempimento della controprestazione da parte dell'Azienda Testori, sulle quali le parti hanno prospettazioni diametralmente opposte. Da tale controprestazione, deriva evidentemente una diversa qualifica del contratto iniziale.







La qualificazione della comune intenzione delle parti non può dunque basarsi sulle asserite (e contrapposte) dichiarazioni negoziali, ma sulla ricostruzione del complessivo comportamento di entrambe le aziende, così come allegato e provato nel presente procedimento.

Dal punto di vista prettamente processuale, si dà atto anzitutto che parte opposta ha dato prova dell'esistenza di un titolo idoneo a fondare la sua pretesa creditoria, nonché il valore della stessa: l'Azienda T██████ non ha contestato né l'an né il *quantum* del suo debito risultante dalle fatture allegate.

L'azienda Tu██████, inoltre, al fine di dimostrare che si tratti in realtà di un contratto di *vendita*, ha valorizzato due circostanze: l'esistenza di una pregressa relazione commerciale tra le stesse parti regolata con un contratto *ex art. 1470 c.c.* e il contenuto dei solleciti.

Quanto al primo dato, risulta versato in atti un contratto di compravendita di uva stipulato poco tempo prima (in data 23.8.2017), il cui esatto adempimento è stato riconosciuto da entrambe le parti (cfr. doc. 2 fasc. opponente). Per quanto qui di interesse, si rileva che il predetto accordo prevedeva le



seguenti modalità di pagamento: 1/3 del prezzo entro il 15.12.2017; 1/3 del prezzo del il 31.1.2018 e il saldo finale entro il 28.2.2018. Si tratta dunque pacificamente di una alienazione dietro corresponsione di un prezzo.

L'esistenza di un pregresso rapporto commerciale avente il medesimo oggetto mediato (l'uva) concluso poco tempo prima e avente la natura giuridica di vendita è sicuramente un indice rilevante della possibile regolamentazione del contratto orale nelle medesime modalità, le quali peraltro sono state rispettate dalle parti e hanno portato alla piena soddisfazione del fine economico perseguito.

I quattro solleciti di pagamento inviati tramite PEC al debitore a partire dal mese di luglio 2018, inoltre, contengono un invito al saldo delle fatture allegate tramite pagamento alle coordinate bancarie espressamente indicate (cfr. doc. 6 fasc. parte opposta: il primo sollecito risale al 16.07.2018; il secondo al 23.07.2018; il terzo al 7.08.2018; il quarto al 17.09.2018; tutti con la richiesta di pagamento del saldo pari ad €101.756,80 e indicazioni del conto Unicredit intestato al creditore).



Parte opposta produce altresì una mail avente ad oggetto un

sostanziale riconoscimento del debito da parte del debitore del

seguinte tenore: “siamo comunque consapevoli dell’importo

che Vi dobbiamo”. Subito dopo è allegato il certificato di invio

del messaggio “RE: II SOLLECITO DI PAGAMENTO” da

parte dell’indirizzo PEC riferibile all’Azienda Agricola T██████████

Quanto a quest’ultimo documento informatico, nell’ambito del

procedimento, sono sorti alcuni dubbi relativamente alla

riconducibilità del testo all’Azienda T██████████ poiché la mail

prodotta non risulta essere quella originariamente ricevuta ed

è firmata dall’opponente (oltre che inviata dalla sua casella di

posta). Vi è anche una seconda mail di risposta al secondo

sollecito che presenta le medesime criticità in cui si legge “*in*

*merito al Vostro sollecito il Sig. T██████████ si accorderà direttamente*

*con il Sig. Tu██████████*”.

All’udienza del 6.12.2019, a chiarimento delle “anomalie”

riscontrate, parte opposta ha precisato che la mail in questione

non sarebbe altro che un inoltro del contenuto del messaggio

ricevuto del debitore al proprio difensore. Per tale motivo



dunque risulta inviata dalla sua casella e vi è la sua firma in

fondo al testo.

L'Azienda T■■■■■ ha invece negato che si tratti di un suo messaggio (cfr. mem. ex art, 183, comma 6, n.1).

Sul punto si osserva quanto segue.

La riconducibilità o meno del contenuto del riconoscimento del debito da parte dell'Azienda T■■■■■ non risulta dirimente nel caso in esame.

Come premesso, l'esistenza di una controprestazione dell'importo di euro 101.756,80 (poi divenuto 75.154,70, come si vedrà a breve) non è mai stata contestata da parte opponente. Ne consegue che il riconoscimento della debenza di un determinato importo poco aggiunge rispetto alla qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti.

Quello che invece rileva è il comportamento tenuto dall'Azienda T■■■■■ rispetto ai solleciti. Non risulta infatti che vi sia stata contestazione alcuna rispetto agli stessi, i quali contengono l'espressa indicazione dell'importo dovuto e soprattutto delle coordinate bancarie del creditore. Per ben quattro volte è stato richiesto un pagamento in denaro in via



stragiudiziale e non risulta da alcun documento o allegazione

che il debitore abbia sollevato delle riserve in relazione alla chiara richiesta di adempimento di una obbligazione di natura pecuniaria. L'eccezione di debenza di una *res* diversa dal denaro risulta essere stata formulata per la prima volta in giudizio.

Gli elementi emersi sino ad ora, dunque, depongono per la qualificazione dell'accordo come vendita.

Si tratta di elementi estremamente significativi, sotto il prisma dell'articolo 1362, comma secondo, c.c.

L'Azienda T[redacted] invece, a riprova del fatto che l'accordo originario fosse una permuta e non una vendita, ha prodotto il documento con il quale sono state compensate contabilmente due fatture emesse dall'Azienda Tu[redacted] (le nn. 13 e 14, riconducibili all'accordo del settembre 2017), del valore complessivo di euro 26.602,10, con due fatture dell'Azienda T[redacted] del medesimo importo e aventi ad oggetto una fornitura di vino; con conseguente diminuzione dell'importo del debito, pari a euro 75.154,70.



Si osserva anzitutto che suddetto documento è datato

22.1.2018, ma in realtà le due fatture compensate dell'Azienda Testori sono del 31.12.2018 e i numeri di riferimento dei documenti di trasporto del vino (MVV) sono: 81282/8 del 26.11.2018 e 81283/8 del 27.11.2018.

Ne consegue che la consegna del vino in compensazione è stata effettuata nel novembre 2018.

Suddetta prova di natura documentale appare tuttavia non univoca e non da sola idonea a confutare quanto emerso dagli elementi valorizzati dal creditore.

L'accettazione del pagamento attraverso la fornitura di vino deve necessariamente essere contestualizzata all'interno della intera vicenda esecutiva del negozio *de quo*: non può non rilevarsi, infatti, che la stessa sia avvenuta più di un anno dopo dall'accordo verbale e dopo quattro solleciti; solleciti che erano *solleciti al pagamento di danaro e non alla consegna del vino, presunto contro-capo della permuta*.

Sul punto, parte opposta ha dichiarato di aver acquistato un determinato quantitativo di vino per la somma di € 26.602,10, con compensazione della corrispondente somma ancora



dovuta, al solo fine di andare incontro alle difficoltà

economiche della Azienda T [REDACTED]

Ne consegue che, sebbene il documento provi chiaramente la parziale estinzione del credito originario mediante trasferimento di proprietà di un bene, non è chiaro se suddetta forma di pagamento sia qualificabile come *datio in solutum* o adempimento della prestazione così come dedotta nell'accordo del settembre 2017.

Com'è noto, infatti, il creditore, per le ragioni più varie, può accettare la sostituzione della *prestazione pecuniaria originaria* con una di natura diversa, senza tuttavia incidere in alcun modo sul titolo in base al quale la stessa sia dovuta, ai sensi dell'art. 1197 c.c.. La prestazione in luogo dell'adempimento, infatti, è un contratto solutorio diverso e successivo che può avere ad oggetto anche solo una parte del valore originario della prestazione.

Più concretamente, dunque, per l'esistenza del contratto di vendita è sufficiente l'accordo sulla cosa e sul prezzo, ma una volta intervenuto tale accordo, la modifica del prezzo di vendita non comporta un mutamento essenziale del contratto,





per cui si ha contratto di compravendita anche quando le parti

sostituiscano al prezzo una cosa da dare “*in solutum*”, tanto

che, in caso di inadempienza del negozio solutorio, il venditore

può domandare il residuo prezzo originario.

Ne consegue che il contenuto del documento prodotto da parte

opponente non è di per se solo idoneo a provare la natura di

permuta dell'accordo intervenuto le parti, nemmeno sotto il

profilo dell'articolo 1362 cit.; infatti, tale evento (cessione di

vino) ben può essere o una vendita di vino (con compensazione

dei due prezzi) o una *datio in solutum*. Non contraddice cioè la

circostanza che, in precedenza, vi fu una vendita. Ciò

soprattutto alla luce di tutti gli altri indici emersi in corso di

causa che invece depongono per la qualificazione dello stesso

come vendita (precedente rapporto di vendita, mancata

contestazione richiesta di pagamento somma di denaro,

compensazione dopo un anno dalla conclusione del contratto e

quattro solleciti).

Va infine rilevato quanto segue.



Nel caso di specie, si è in presenza di due allegazioni diverse, di fattispecie entrambe costitutive (uno dice: *vendita*; l'altro dice: *permuta*).

Per le ragioni che precedono, ritiene questo giudice, secondo la regola del “più probabile che non”, che si sia trattato di una *vendita*.

Tuttavia, va altresì rilevato che, quando le parti invocano due fattispecie costitutive, una delle quali più semplice ed altra più complessa, poiché implica un *quid pluris* nel sinallagma negoziale, *spetta a questa ultima provare la fattispecie più complessa*.

Nel caso di specie, non è controverso che uno dei corni del sinallagma fosse un *dare*, cioè *dare uva*. In mancanza di ulteriori specificazioni, operano tutte le regole dispositive ed il contratto è da ritenersi *vendita*. Infatti, le regole dispositive del semplice contratto in cui si dà una cosa, vede come controprestazione, determinata in via dispositiva (1474 c.c.). Pertanto, poiché vi è accordo che la parte opposta desse uva, quanto meno è provato un contratto di vendita (il prezzo è ricavabile anche dalle norme di legge). La parte oggi



opponente invoca una fattispecie che è più complessa; afferma

cioè che la controprestazione pattuita fu diversa da quella che, mancando altre specificazioni, opera in via dispositiva (cioè il prezzo, determinabile ai sensi dell'articolo 1474 c.c.). In breve: la permuta è fattispecie maggiormente complessa della vendita, aggiungendovi infatti un *quid pluris*, che è appunto l'altra *res* permutata (nel caso, il vino).

Non solo vari elementi suggeriscono che le parti vollero proprio una vendita; in ogni caso, *l'onere della prova di tale pattuizione maggiormente complessa sarebbe stato in capo a parte opponente; tale prova è mancata.*

*L'esigibilità della prestazione.*

Relativamente, infine, all'esigibilità della prestazione, si rileva che – non essendo stata data la prova dell'esistenza di una determinazione comune delle parti – è applicabile la regola “*quod sine die debetur statim debetur*” prevista dall'art. 1183 c.c.: “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”.

Di conseguenza, l'Azienda Tu■■■■■ poteva chiedere il pagamento del prezzo sin da subito.



Conclusivamente, dunque, alla luce di quanto emerso nel presente procedimento, il negozio concluso tra le parti deve essere qualificato come contratto di vendita *ex artt.* 1378 e 1470 c.c., con conseguente fondatezza della richiesta di pagamento della somma di euro 75.154,70 da parte dell'Azienda Tu [REDACTED] quale prezzo per il trasferimento della proprietà del carico di uva.

Non vi è contestazione sul prezzo di tale vendita (parte opponente, *a parità di valore*, sostiene infatti solo che il controvalore, tuttavia non contestato, era da “pagare” in vino).

#### Sulle spese

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza *ex art.* 91 c.p.c., pertanto devono essere rifuse in favore della parte opposta nella misura liquidata direttamente in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a Euro 260.000,00, tenendo conto del valore di causa, dell'istruttoria di natura meramente documentale e dell'attività difensiva svolta. Il che comporta valori inferiori leggermente alla media.



P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti/nella contumacia delle convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

1. **RIGETTA** l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna n. 3412/2019 e, per l'effetto, conferma il decreto opposto in ogni sua parte: capitale, quale ivi indicato, interessi quali ivi previsti, spese del monitorio quali ivi liquidate.
2. **LO DICHIARA** esecutivo in ogni sua parte.
3. **CONDANNA** l'Azienda T██████ al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, che si aggiungono a quelle del monitorio; spese di lite che si liquidano in Euro 12.000,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede. Infine IVA e Cassa come per legge.

Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via

Farini numero 1, oggi quattordici settembre duemilaventi.



Sentenza n. 1342/2020 pubbl. il 02/10/2020

RG n. 12629/2019

Repert. n. 2639/2020 del 02/10/2020

Seguono le sottoscrizioni quali risultanti dal datario

CONSOLLE.

Il Giudice

Dott. Marco D'Orazi

**N. R.G. 12629/2019**

